

Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina

Articolo 1

Oggetto e funzioni

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari, degli assegnisti di ricerca, dei borsisti e dei collaboratori didattici e di ricerca dell'Ateneo, nonché dei procedimenti disciplinari a carico degli studenti.
2. Con riguardo ai fatti che possono integrare violazioni di legge, dei regolamenti universitari e del Codice etico dell'Ateneo e, per la loro gravità, dare luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il Collegio di disciplina ha il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari indicati nel primo comma e di esprimere in merito il suo parere vincolante.

Articolo 2

Composizione del Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è composto da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti, individuati secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3.
2. Fermo l'elettorato passivo come precisato nel comma precedente, il professore ordinario membro effettivo e uno dei due supplenti sono eletti tra i docenti dell'Ateneo secondo le stesse regole indicate negli artt. 1-8 del "Regolamento per l'elezione da parte del Consiglio di Dipartimento di un componenti del Consiglio Accademico dell'Ateneo", in quanto compatibili. Qualora nessuno dei docenti dell'Ateneo presenti la propria candidatura, si procede alla designazione mediante la procedura di cui al comma seguente.
3. Il professore associato e il ricercatore membri effettivi, nonché l'altro dei professori supplenti, sono designati dal Consiglio Accademico, su proposta del Rettore, tra i docenti di altre Università. I docenti designati devono far pervenire la loro accettazione entro 7 giorni da quando hanno notizia della designazione.
4. Tutti i componenti del Collegio, proclamati con decreto rettorale, restano in carica tre anni dalla data di emanazione dello stesso e possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta. In ogni ipotesi di cessazione anticipata dalla carica, si deve procedere a una nuova elezione o designazione. Fino alla nuova nomina, il docente uscente rimane in carica in regime di *prorogatio*.
5. Il Collegio è presieduto dal professore ordinario membro effettivo.
6. Secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'art. 10 della legge 30.12.2010, n. 240, la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
7. Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia avviato nei confronti di un professore ordinario, il Collegio è composto esclusivamente da professori ordinari, subentrando al professore associato e al ricercatore membri effettivi i due professori ordinari supplenti. Nel caso in cui il procedimento disciplina sia avviato a carico di un professore associato, al ricercatore membro effettivo subentra il più anziano dei professori ordinari supplenti. Nel

caso in cui il procedimento disciplinare sia avviato a carico di un ricercatore, il Collegio è composto dai tre membri effettivi. Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia avviato nei confronti di più docenti di ruolo, incolpati degli stessi fatti o di fatti fra essi strettamente connessi, la composizione del Collegio avviene come se fosse coinvolto solo il docente di grado più elevato.

8. Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia avviato a carico di un soggetto che sarebbe componente del Collegio di disciplina secondo le regole di cui al comma 7, il medesimo deve essere sostituito in conformità alle regole di cui ai commi 2 o 3, a seconda che sia interno o esterno all'Ateneo.

9. Si procede all'integrazione del Collegio con un componente della categoria interessata nel caso in cui il procedimento disciplinare sia avviato solo o anche nei confronti di un assegnista di ricerca, di un borsista o di un collaboratore didattico e di ricerca dell'Ateneo. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi solo o anche uno o più studenti, la composizione del Collegio viene invece integrata con uno tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli delle Scuole.

10. Il membro aggregato di cui al comma precedente viene individuato mediante estrazione a sorte fra gli appartenenti alla categoria interessata, ovvero fra i rappresentanti degli studenti, con esclusione dei soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare. L'estrazione viene effettuata a cura della Direzione Generale dell'Università in forma pubblica e nella data resa pubblica mediante emanazione di apposito avviso anche sul sito web dell'Università. Il soggetto estratto è nominato con decreto rettorale e assume la carica solo ai fini del singolo procedimento disciplinare.

Articolo 3

Funzionamento del Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, assicurando idonee garanzie del diritto di difesa.
2. Le delibere del Collegio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente del Collegio.
3. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività con il supporto amministrativo messo a disposizione dalla Direzione Generale. Il Direttore Generale svolge la funzione di segretario del collegio e può delegare tale funzione ad un dirigente dell'Università.
4. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza anagrafica con il professore, ricercatore, assegnista, borsista, collaboratore o studente sottoposto a procedimento disciplinare.
5. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal più anziano fra i professori ordinari ovvero, qualora nel Collegio non figurino altri professori ordinari, dal professore associato.
6. Il Collegio prosegue la propria attività fino alla decisione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei suoi componenti. In tal caso, quando a giudizio del Presidente del Collegio l'impedimento o l'assenza si protraggano per un tempo incompatibile con i termini di definizione dell'istruttoria, il Collegio completa i suoi lavori in composizione ristretta agli altri componenti.
7. Il Presidente del Collegio rappresenta l'organo. Spetta al Presidente convocare il Collegio e organizzarne i lavori.
8. La prima convocazione del Collegio, dopo la proclamazione dei membri, viene fatta dal Rettore o da un suo delegato.
9. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Articolo 4

Il procedimento disciplinare

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni all'Università.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che possono configurare illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, avvia tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dall'ultimo dei fatti censurabili, la fase istruttoria e provvede alla contestazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano o e-mail inviata all'indirizzo PEC personale, fissando un congruo termine per la presentazione da parte dell'incolpato delle proprie deduzioni e per la sua convocazione a difesa. Il Rettore, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito l'interessato sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento.
3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il Rettore, entro 15 giorni dalla conoscenza dell'ultimo dei fatti censurabili, svolti i primi sommari accertamenti, provvede alla contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano o e-mail inviata all'indirizzo PEC personale, e a fissare il termine, non superiore a 20 giorni dalla contestazione degli addebiti, per la presentazione da parte dell'interessato di eventuali deduzioni scritte dinanzi al Collegio di disciplina.
4. La contestazione di addebito si perfeziona alternativamente: a) con la consegna all'interessato della relativa raccomandata attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna o dal tracciamento on line della stessa; b) dalla consegna all'interessato della raccomandata a mano; c) dalla consegna della e-mail inviata all'indirizzo PEC personale.

5. A ciascun soggetto nei confronti del quali è avviato il procedimento disciplinare è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia.
6. Il Rettore trasmette tempestivamente e formalmente gli atti al Collegio di disciplina.
7. Il Collegio di disciplina, sentiti tutti i soggetti sottoposti ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, esprime il suo parere sia in relazione alla rilevanza dei fatti contestati sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare.
8. Il parere del Collegio è trasmesso per l'assunzione delle conseguenti decisioni: a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui il procedimento disciplinare concerna solo o anche un professore o ricercatore; b) al Rettore nella sua veste di presidente del Consiglio Accademico nel caso il procedimento disciplinare concerna unicamente uno o più tra assegnisti, borsisti o collaboratori didattici o di ricerca o studenti dell'Ateneo.
9. Il Collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria.
10. Il Rettore ed il Direttore Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
11. Alla persona sottoposta a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.
12. Il parere del Collegio deve essere adeguatamente motivato.
13. Entro sessanta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione nel caso di cui al comma 9, lett. a), il Consiglio Accademico nel caso di cui al comma 8, lett. b), infliggono la sanzione ovvero dispongono l'archiviazione del procedimento, conformemente a quanto proposto dal Collegio di disciplina.
14. Il provvedimento è notificato a cura del Rettore alla parte soggetta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione al denunciante e alle altre parti interessate.
15. Il procedimento si estingue ove il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio Accademico non adottino la decisione di cui al comma 13 nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico nel caso in cui siano in corso operazioni preordinate alla formazione o al rinnovo degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
16. Qualora il procedimento disciplinare riguardi fatti addebitati al Rettore, esso è avviato dal Decano dell'Ateneo, che svolge le funzioni attribuite al primo dalle disposizioni che precedono.

Articolo 5

Illeciti disciplinari e sanzioni

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare, oltre a quelli compiuti in violazione di leggi o regolamenti universitari, sono elencati nel Codice etico dell'Ateneo.
2. Le sanzioni sono quelle previste nel Codice etico. La sanzione irrogata deve essere adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti, nonché tenere conto della reiterazione dei comportamenti e delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
3. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.
4. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
5. L'irrogazione della sanzione non solleva gli interessati da eventuali responsabilità penali o di altro genere nelle quali sia incorso.

Articolo 6

Sospensione cautelare

1. Il Rettore può sospendere cautelativamente dall'ufficio e dallo stipendio il professore o il ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, sin dall'avvio nonché in qualunque fase del procedimento, avuto riguardo alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
2. Alla luce degli stessi criteri e indicazioni di cui al comma 1, Il Rettore può disporre la sospensione cautelare dalla funzione e dagli emolumenti degli assegnisti, borsisti, o collaboratori didattici o di ricerca dell'Ateneo soggetti al procedimento disciplinare. Analogamente il Rettore può stabilire che gli studenti coinvolti siano, in tutto o in parte, sospesi dal diritto di partecipare alle attività didattiche e di fruire dei servizi erogati dall'Università.

Articolo 7

Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare può essere sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico dell'interessato per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare; in tal caso, deve essere ripreso entro 30 giorni da quando l'Ateneo abbia avuto notizia della sentenza definitiva.
2. Il Rettore, su indicazione del Collegio di disciplina che delibera sulla base degli atti in suo possesso, può comunque disporre le misure cautelari di cui al precedente art. 6.
3. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.

Articolo 8

Norma finale

1. Le modifiche recate al regolamento entrano in vigore secondo quanto previsto nell'art. 9 dello Statuto, fatta eccezione per le regole sulla composizione del Collegio di disciplina contemplate nell'art. 2, le quali ricevono applicazione in occasione del rinnovo dell'organo, dopo la scadenza del mandato del Collegio attualmente in carica.
2. Il testo del presente regolamento è reso pubblico anche sul sito web dell'Ateneo.